

Regolamento provvisorio dei Corsi professionali della sicurezza (CPSICUR) (dell'11 maggio 2009)

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Scopo** **Art. 1** ¹La direzione dei Corsi professionali della sicurezza (in seguito la direzione dei CPSICUR) offre la formazione professionale per l'ottenimento dei seguenti certificati:
- a) diploma cantonale quale agente ausiliario di sicurezza (in seguito AAS)
 - b) attestato professionale federale quale agente di sicurezza e di sorveglianza (in seguito ASS).
- ²La direzione dei CPSICUR è autorizzata a elaborare ulteriori proposte di aggiornamento, perfezionamento e formazione continua nel campo della sicurezza.
- Sede** **Art. 2** La direzione dei CPSICUR ha sede a Manno.

CAPITOLO II Organizzazione

- Subordinazione** **Art. 3** ¹La sovrintendenza amministrativa e la vigilanza didattica è esercitata dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) per il tramite dell'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (in seguito UFCS), in collaborazione con la direzione.
- ²L'UFCS coordina l'attività degli organi cantonali e promuove innovazioni pedagogiche e didattiche.
- Formazione delle classi** **Art. 4** Le classi sono formate da un minimo di 12 e un massimo di 20 partecipanti.

CAPITOLO III Vigilanza

- Commissione di vigilanza** **Art. 5** ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport designa una commissione di vigilanza di al massimo 9 membri, comprendenti rappresentanti delle imprese di sicurezza che vigila sull'organizzazione, gli obiettivi e i contenuti della formazione.
- ²La Commissione di vigilanza assume il compito di Commissione d'esame per quanto riguarda le prove di certificazione per l'ottenimento del diploma cantonale AAS.

CAPITOLO IV Piano degli studi e condizioni particolari di insegnamento

- Piano degli studi** **Art. 6** Il piano degli studi prevede la seguente struttura:

Area disciplinare	Materia	AAS	ASS
Comunicazione		20	
Lingue seconde	Tedesco	60	
	Inglese	30	
Cultura generale	Economia	10	
	Civica	10	20
	Storia	6	
	Geografia	4	
Conoscenze amministrative	Dattilografia	10	
	Elaborazione testi	10	
	Informatica	20	20
Diritto		20	40
Psicologia		40	
Primi soccorsi		20	20
Conoscenze professionali	Conoscenze aziendali	8	52

	Conoscenze del settore		40
	Compiti AAS	20	
	Compiti ASS		80
	Conoscenze specifiche ASS		80
	Difesa personale		40
	Totale	288	392

Modalità di insegnamento

Art. 7 ¹L'insegnamento viene impartito in forma modulare.
²In casi particolari possono essere adottate le modalità dell'insegnamento a distanza. La decisione sull'adozione di tale modalità spetta alla direzione dei CPSICUR.

Calendario

Art. 8 Il calendario viene stilato sulla base del fabbisogno di corsi e sulla base della formula scelta (diurna, serale o durante i fine settimana).

CAPITOLO V
Ammissione

Criteri di ammissione AAS

Art. 9 ¹Al corso per l'ottenimento del diploma cantonale AAS possono accedere le persone che presentano i seguenti requisiti:

- a) età minima 18 anni, compiuti entro la fine dell'anno civile di inizio del corso
- b) licenza di condurre cat. B, da ottenere entro la fine del corso
- c) AFC almeno triennale o formazione giudicata equivalente
- d) italiano come prima lingua
- e) conoscenze di tedesco e inglese (almeno A2, secondo criteri PEL)
- f) buona acuità visiva
- g) udito senza anomalie
- h) buona condotta.

²Candidati non in possesso del requisito, di cui alla lettera c), possono essere ammessi per decisione della direzione dei CPSICUR dopo valutazione del profilo personale

³In caso di dubbio la direzione dei CPSICUR può assumere informazioni supplementari e richiedere verifiche. Eventuali spese sono a carico del postulante.

Criteri di ammissione ASS

Art. 10 ¹Al corso per l'ottenimento dell'attestato professionale federale ASS possono accedere le persone che, in aggiunta a quanto previsto all'art. 7 del presente regolamento, presentano i seguenti requisiti:

- a) attestato cantonale AAS o formazione giudicata equivalente
- b) contratto di lavoro valido con un'impresa di sicurezza
- c) età minima 21 anni

²Per l'ammissione agli esami finali sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) età minima 22 anni
- b) con AFC o formazione equivalente, esperienza pratica di almeno 3200 ore sull'arco di due anni in servizi di sicurezza
- c) senza AFC, esperienza pratica di almeno 6400 ore sull'arco di quattro anni in servizi di sicurezza.

Tassa di iscrizione

Art. 11 ¹Per la frequenza dei corsi erogati nell'ambito dei CPSICUR viene richiesta una tassa di iscrizione.

²Il partecipante è garante per il pagamento nei termini previsti della tassa di iscrizione.

³L'ammontare della tassa di iscrizione viene deciso dalla direzione dei CPSICUR e comunicato all'apertura delle iscrizioni.

⁴La tassa di iscrizione deve essere versata interamente prima dell'inizio del corso. Eccezioni vengono decise dalla direzione CPSICUR e comunicate ai servizi amministrativi della DFP.

CAPITOLO VI
Frequenza

Obbligo di frequenza

Art. 12 ¹In caso di frequenza inferiore all'80% delle lezioni dispensate in un modulo la direzione dei CPSICUR può escludere il corsista dalle prove di certificazione del modulo.

²Il corsista escluso dalle prove di certificazione di un modulo viene automaticamente escluso dagli esami finali.

³Le condizioni per il riconoscimento della frequenza in caso di formazione a distanza vengono concordate di volta in volta dalla direzione con gli interessati.

CAPITOLO VII Certificazione

- Certificazione dei moduli** **Art. 13** ¹Ogni modulo frequentato viene certificato, riservato il rispetto dell'art. 12 del presente regolamento, dalla direzione dei CPSICUR.
²La direzione dei CPSICUR può decidere che la certificazione avvenga mediante una prova di fine modulo, secondo modalità definite in collaborazione con gli insegnanti.
³Le modalità di verifica delle competenze acquisite vengono comunicate all'atto dell'apertura delle iscrizioni.
- Validità di un modulo** **Art. 14** Un modulo regolarmente certificato ha la validità di due anni.
- Esami finali AAS** **Art. 15** ¹Per ottenere il diploma cantonale AAS il partecipante deve sottoporsi ad esami finali.
²Il contenuto degli esami finali (materie e modalità) viene pubblicato dalla Commissione d'esame, di cui all'art. 5 del presente regolamento, all'atto dell'apertura delle iscrizioni. Fa stato il Regolamento d'esami specifico.
- Esami finali ASS** **Art. 16** Gli esami per ottenere l'attestato professionale federale ASS sono organizzati con la collaborazione e sotto la supervisione dell'Associazione svizzera delle imprese di sicurezza e dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia sulla base del Regolamento d'esami specifico.
- Convocazione** **Art. 17** La convocazione viene inviata ai candidati con almeno un mese di anticipo.

CAPITOLO VIII Disposizioni finali

Art. 18 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento fanno stato le disposizioni legali federali e cantonali in materia di formazione professionale.

- Pubblicazione e entrata in vigore** **Art. 19** Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.